



Camera di Commercio
Chieti

CONVENZIONE per l'esercizio in forma associata dell'attività di Mediazione

tra

la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI, con sede in Piazza G.B. Vico 3 – Chieti, nella persona del _____,

e

l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO, con sede c/o Patto Territoriale "Sangro Aventino", Via Nazionale, snc - 66030 S.Maria Imbaro Chieti – (di seguito ODCEC LANCIANO)

Premesso che

- il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 disciplina il procedimento della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – da svolgersi presso organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia - prescrivendo, altresì, che l'esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie indicate nell'art. 5 del decreto stesso;
- il Ministero della Giustizia con decreto 18 ottobre 2010 n. 180 ha disciplinato i criteri e le modalità di iscrizione nel registro tenuto dal Ministero stesso degli organismi di mediazione;
- l'art. 4, comma 4, del suddetto decreto prevede che gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle Camere di Commercio sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b) per l'organismo (ossia il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione) e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori (che prevede requisiti professionali e di onorabilità);
- la Camera di Commercio di Chieti, con deliberazione n. 18 del 21 febbraio 2011 e le successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Regolamento di Mediazione, il Codice Etico dei Mediatori, la scheda di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lett. B, del Decreto ministeriale n. 180/2010 ed adottato il Tariffario delle indennità di mediazione redatto secondo i criteri di cui all'art. 16 del predetto decreto ministeriale;
- il Ministero della Giustizia in data 17/05/2011 ha emanato il provvedimento con il quale ha disposto l'iscrizione del "Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Chieti" al Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, al numero progressivo 337 del Registro;
- la Camera di Commercio di Chieti e l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO concordano nel ritenere che i professionisti iscritti agli Ordini Professionali possono svolgere, in materia di mediazione civile e commerciale, un ruolo di primo piano, quali consulenti di parte e/o mediatori, per le peculiarità dell'attività professionale svolta, che li vede a stretto contatto con le imprese e con i cittadini, dei quali



- sono autorevoli e qualificati referenti nelle materie che contemplano l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria;
- l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO intende fornire il proprio contributo ed il proprio apporto all'Organismo di mediazione approntato dalla Camera di Commercio di Chieti secondo le condizioni e le modalità di seguito riportate;

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Scopi generali della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Tra l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO e la Camera di Commercio di Chieti esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto della mediazione per favorire la risoluzione extra-giudiziale delle controversie civili e commerciali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

A tale scopo l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO si associa alla Camera di Commercio di Chieti per l'esercizio dell'attività di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 quale sede secondaria dell'Organismo di mediazione dalla stessa istituito ed iscritto al Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

A tal fine adotta le procedure, il Regolamento di Mediazione, il Codice Etico dei Mediatori e la scheda di valutazione della Camera di Commercio di Chieti, nonché adotta il Tariffario delle Indennità di Mediazione della Camera di Commercio di Chieti.

Successive ed eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti ai predetti strumenti dovranno essere preventivamente concordati tra l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO e la Camera di Commercio di Chieti.

Art. 2 - Gestione del procedimento di mediazione

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO assicura, quale sede secondaria dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Chieti, lo svolgimento delle seguenti funzioni del servizio di mediazione:

- a. assistenza e informazioni in materia di mediazione;
- b. ricezione ed istruttoria domande di mediazione;
- c. ricezione ed istruttoria domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori.
- d. gestione dei procedimenti di mediazione instaurati presso la sede di Lanciano.

Le predette funzioni potranno essere devolute in tutto o in parte alla competenza della Camera di Commercio di Chieti.

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO, nell'amministrare i procedimenti di mediazione instaurati presso di essa, adotta per intero le norme fissate nel Regolamento della Camera di Commercio di Chieti in accordo con le previsioni più specifiche della presente Convenzione.

Le parti depositano tutti gli atti del procedimento di mediazione gestiti secondo la presente convenzione, nonché tutti gli importi loro richiesti per le spese di procedimento, presso la sede dell'Organismo prescelta quale sede di svolgimento del procedimento.



Art. 3 – Responsabile dell'Organismo di mediazione per la sede secondaria istituita presso l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione per i procedimenti e le attività posti in essere dalla sede secondaria istituita presso l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO è il Presidente dello stesso ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO o persona da lui delegata, al quale spettano, pertanto, le competenze, le funzioni e le responsabilità attribuite dal Regolamento e dalla normativa al predetto responsabile.

Art. 4 – Segreteria dell'organismo di mediazione per la sede secondaria istituita presso l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO

La Segreteria dell'Organismo di mediazione è individuata, per la sede secondaria istituita presso l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO, nella struttura deputata alla gestione delle procedure di mediazione che sarà individuata e comunicata alla Camera di Commercio di Chieti.

Art. 5 – Elenco Mediatori

L' Elenco Mediatori è unico, condiviso tra le due sedi dell'Organismo e tenuto con modalità informatiche.

La nomina dei mediatori avviene attingendo all'elenco dei mediatori tenuto dall'Organismo di mediazione.

L' Elenco dei Mediatori può essere suddiviso in sezioni attinenti la specializzazione eventualmente espressa dai mediatori iscritti.

Le procedure per l'iscrizione e/o la cancellazione all' Elenco dei Mediatori sono definite dalla Camera di Commercio di Chieti.

Le domande per l'iscrizione nell' Elenco dei Mediatori possono essere presentate sia presso la sede principale di Chieti che presso la sede secondaria di Lanciano.

L'istruttoria delle domande viene svolta dalla Segreteria dell'Organismo di mediazione della sede principale di Chieti.

Le iscrizioni e/o le cancellazioni nell' Elenco avvengono a cura del Responsabile dell'Organismo di mediazione della sede principale di Chieti che tiene costantemente aggiornata l'altra in merito alle modifiche intervenute.

Le comunicazioni al Ministero della Giustizia inerenti l'aggiornamento dell'elenco competono alla Camera di Commercio di Chieti.

Art. 6 – Registro degli affari di mediazione

La sede secondaria di Lanciano adotta il medesimo registro informatico degli affari di mediazione di cui all'art. 12 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 istituito dall'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Chieti.

Art. 7 – Incontri di mediazione

Gli incontri di mediazione gestiti secondo la presente Convenzione si svolgono, di norma, presso la sede alla quale è stata presentata la domanda di mediazione.



Camera di Commercio
Chieti

Art. 8 – Gestione economica e polizza assicurativa

La gestione economica delle procedure di mediazione è svolta dalla sede che ha effettuato la procedura stessa, che provvede a richiedere ed incassare i versamenti dovuti dalle parti nonché a determinare e liquidare il compenso dovuto al mediatore.

La polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) del D.M. 180/2010, stipulata dalla Camera di Commercio di Chieti, viene estesa ai procedimenti di mediazione instaurati presso la sede secondaria di Lanciano a copertura integrale dei rischi connessi alle procedure stesse.

Qualora non fosse possibile la predetta estensione l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO procederà alla stipulazione di una polizza assicurativa propria per l'attività di mediazione svolta presso di essa quale sede secondaria dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Chieti.

Art. 9 – Promozione e informazione

I funzionari della Camera di Commercio di Chieti ed il personale dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO adibiti alla gestione della mediazione vengono opportunamente istruiti ed aggiornati in merito alle principali tematiche della mediazione.

La Camera di Commercio di Chieti collabora ed affianca l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO nella promozione locale della mediazione e del servizio di mediazione offerto, attraverso incontri, seminari e convegni su mediazione e temi ad essa connessi, organizzati a cura dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO.

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO si impegna a segnalare ai propri iscritti l'opportunità di inserire, all'interno delle procedure e nel corso delle attività per le quali presteranno la loro opera professionale, informazioni sulla mediazione e, ove possibile, clausole contrattuali di impegno a ricorrere alla mediazione della Camera di Commercio di Chieti per eventuali liti insorgenti, nonché, in caso di contenzioso ormai sorto, di indicare alle parti assistite percorsi di mediazione finalizzata alla conciliazione.

Art. 10 – Durata e sottoscrizione

La presente Convenzione ha durata indeterminata ed ogni parte potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

Essa viene sottoscritta dal Presidente della Camera di Commercio di Chieti e dal Presidente dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO.

Luogo, data 20 FEB. 2012

CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO